

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 17 gennaio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1207.

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 Pag. 274

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1966, n. 1208.

Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora Pag. 275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1966, n. 1209.

Estinzione delle Fondazioni « Fusinato » di Roma e di Padova Pag. 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1210.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Celtrude, in Bolzano . Pag. 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1211.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Foggia . . . Pag. 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1212.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gerardo Maiella, in Copertino (Lecce). Pag. 277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria Ausiliatrice, nel comune di Domodossola (Novara) Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Donatello nel 5° centenario della morte. Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Aumento del numero delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1965 Pag. 278

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Perugia Pag. 279

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1966.

Trasferimento di crediti dall'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Nomina di un componente la segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia economica e popolare Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente la segreteria della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1967 Pag. 281

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Caratteristiche degli zolfi greggi per l'esercizio finanziario 1967 Pag. 282

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Ambra I », con sede in Roma Pag. 282

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Marcanise di 2ª categoria, con sede in Marcanise (Caserta) Pag. 282

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 283

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Roma Pag. 283

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria) relativo alla località Fogliabella Pag. 283

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Esito di ricorso. Pag. 283

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra convenzionata di « Psicologia dell'età evolutiva » e della cattedra di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma Pag. 283

Vacanza della cattedra di « Urbanistica » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo Pag. 283

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale Pag. 283

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 284

Ministero della difesa: Esito di ricorso Pag. 284

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcanise, di 2ª categoria, con sede in Marcanise (Caserta) Pag. 284

CONCORSI ED ESAMI

Camera dei deputati: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di vice referendario stenografo Pag. 285

Ministero di grazia e giustizia:

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1967 e diario delle prove scritte Pag. 285

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano Pag. 286

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma Pag. 286

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Opera nazionale per i pensionati d'Italia: Concorsi pubblici, per esami, a quattordici posti di consigliere; ad un posto di ingegnere di 2ª classe; ad un posto di medico di 2ª classe; a quattro posti di segretario di 3ª classe; ed a tredici posti di economo di 3ª classe, presso l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia Pag. 286

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale Pag. 294

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova. Pag. 295

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di fabbro fuciniere e forgiatore di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti Pag. 295

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Pag. 295

Ufficio medico provinciale di Caserta: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta Pag. 295

Ufficio medico provinciale di Parma: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma Pag. 295

Ufficio veterinario provinciale di Torino: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino Pag. 296

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 17 GENNAIO 1966:

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1966.

Nuova tabella « Esport » - Elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.

(10548)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1207.

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui alla legge 5 aprile 1966, n. 210.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Sulle autorizzazioni di spesa per gli anni 1965 e 1966, previste dalla legge 5 aprile 1966, n. 210, gravano le

spese disposte dal 24 novembre 1965 dal commissario generale già incaricato di assolvere, da tale data, tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 aprile 1966, n. 210, si applicano anche a coloro che comunque, per inderogabili esigenze di ordine pratico, sono stati utilizzati od assunti dalla data suddetta del 24 novembre 1965, fermi restando i contingenti numerici previsti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 settembre 1966, n. 1208.

Modifiche alla vigente disciplina normativa in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi potenzialità specifica superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sulla costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 1331;

Visto l'art. 21 del suddetto regolamento concernente gli impianti di alimentazione dei generatori di vapore;

Visti i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956 concernenti esoneri dall'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regime stabilito dal suddetto articolo 21 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di apparecchi di alimentazione per generatori di vapore aventi la potenzialità specifica superiore ai 20 kg/m² h, ferma restando la rimanente regolamentazione fissata dal regio decreto precitato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni, agli apparecchi di alimen-

tazione dei generatori di vapore aventi potenzialità specifica di vapore superiore a 20 chilogrammi per metro quadrato e per ora, si applicano le norme contenute nell'allegato al presente decreto, in luogo di quelle stabilite all'art. 21 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Resta ferma la rimanente regolamentazione stabilita nel citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Art. 2.

Sono abrogati i decreti ministeriali 10 gennaio 1950 e 2 agosto 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 95. — VILLA

Art. 1.

Definizioni

Per l'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti modificazioni:

a) *per mezzo di alimentazione*, di un generatore di vapore o di più generatori di vapore fra loro comunicanti, si intende un apparecchio od un gruppo di apparecchi alimentato da una unica fonte di energia ed atto a fornire la pressione e la portata fissata dalle norme contenute nel presente decreto;

b) *la prevalenza manometrica totale da sviluppare con i mezzi di alimentazione*, è data dalla pressione alla mandata stabilita dalle presenti norme, diminuita od aumentata dalla pressione esistente alla bocca di entrata dei mezzi di alimentazione medesimi;

c) *la portata d'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore*, è considerata pari alla quantità di vapore prodotta al carico massimo continuo, o massimo di punta qualora previsto, accresciuta della portata di acqua degli spurghi continui e di quelli di ricircolazione fra generatori di vapore ed aspirazione dei mezzi di alimentazione, ove esista.

Per produzione massima continua o massima di punta del generatore verrà assunto il valore dichiarato dal costruttore del generatore;

d) *la portata del mezzo di alimentazione*, è data dalla somma della portata dei singoli apparecchi che lo costituiscono, quando questi apparecchi funzionano contemporaneamente in parallelo. La determinazione di essa deve essere fatta secondo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 2.

Caratteristiche dell'acqua di alimentazione

L'acqua di alimentazione deve avere caratteristiche tali da non produrre fenomeni pregiudiziali al funzionamento delle pompe del generatore di vapore, in relazione alle condizioni di esercizio del generatore stesso.

Art. 3.

Valvole di ritorno

Quando si arrestano i mezzi di alimentazione il ritorno dell'acqua dal generatore deve essere evitato; ove il generatore di vapore sia ad attraversamento meccanico, non è necessaria la inserzione di valvole di ritegno all'ingresso del generatore, essendo sufficienti quelle disposte in corrispondenza di ciascuno apparecchio di alimentazione.

Art. 4.

Caratteristiche degli apparecchi di alimentazione

Gli apparecchi di alimentazione devono:

- a) nelle condizioni normali di esercizio:
nei generatori a circolazione naturale o controllata, mantenere il livello nel corpo cilindrico entro i limiti prescritti;
nei generatori ad attraversamento meccanico, alimentare una quantità di acqua pari alla quantità di vapore erogato;
- b) nelle condizioni eccezionali di esercizio, alimentare il generatore di vapore fino a quando esiste la possibilità che venga ceduto del calore all'acqua del generatore.

Art. 5.

Numero dei mezzi di alimentazione e sistemi di azionamento

Ciascun generatore o gruppo di generatori di vapore, deve essere dotato di due mezzi di alimentazione, ciascuno aventi una portata pari al valore fissato al successivo art. 13.

I mezzi di alimentazione di cui al comma precedente non devono dipendere, per il loro azionamento, dalla stessa fonte di energia, a meno che si tratti di azionamento diretto a vapore.

L'azionamento di entrambi i mezzi di alimentazione mediante energia elettrica è ammesso soltanto quando vi siano almeno due fonti di energia elettrica ed esista la possibilità di una rapida commutazione tra le medesime. Tale commutazione deve essere resa automatica per i generatori di vapore di produzione massima superiore alle 50 tonnellate orarie.

In ogni caso, ove gli apparecchi di alimentazione del combustibile azionati elettricamente siano commutabili su di una seconda fonte di energia, anche il mezzo di alimentazione principale, se azionato elettricamente, deve essere commutabile con temporaneamente sulla stessa fonte di energia.

Nei generatori a circolazione naturale o controllata aventi produzione massima di vapore di oltre 50 tonnellate orarie, alimentati a combustibile gassoso, se tutti i mezzi di alimentazione sono azionati elettricamente, il combustibile gassoso deve essere intercettato automaticamente nel caso di interruzione della fonte di energia che alimenta gli apparecchi di alimentazione in servizio.

Art. 6.

Per i generatori di vapore, aventi le caratteristiche seguenti, è ammesso, su parere favorevole del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, l'uso di un solo mezzo di alimentazione avente portata pari al valore fissato al successivo art. 13:

- a) unità monoblocco comprendente un generatore di vapore ed una turbina;
- b) produzione massima di vapore superiore alle 400 tonnellate orarie;
- c) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti;
- d) alimentazione del combustibile alla camera di combustione legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettato automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio;
- e) intercettazione dell'alimentazione del combustibile alla camera di combustione in caso di:
abbassamento, oltre un certo limite di sicurezza, del livello nel corpo cilindrico nei generatori a circolazione naturale o controllata;
fuori servizio delle pompe di circolazione di caldaia, nelle caldaie a circolazione naturale o controllata;
pressione bassa sulla mandata di tutti gli apparecchi di alimentazione della caldaia — a monte delle valvole di non ritorno — nelle caldaie ad attraversamento meccanico.

Art. 7.

Per i generatori, o gruppi di generatori di vapore, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) attraversamento meccanico per qualsiasi produzione di vapore, oppure circolazione naturale o controllata con produzione massima di vapore superiore a 50 tonnellate orarie;
- b) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti;
- c) alimentazione del combustibile alla camera di combustione legata alla medesima fonte di energia che alimenta il

mezzo di alimentazione in servizio, quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettato automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio;

è ammesso un diverso proporzionamento del mezzo di alimentazione principale e di quello secondario, tenuto normalmente di riserva, e precisamente:

se il mezzo principale è costituito da un solo apparecchio, il mezzo di riserva deve avere una portata eguale a quella del mezzo principale;

se il mezzo di alimentazione principale è costituito da due apparecchi, aventi ciascuno una portata di almeno la metà del valore fissato al successivo art. 13, il mezzo di riserva può essere costituito da un solo apparecchio avente portata pari almeno alla metà del valore stabilito all'art. 13 medesimo.

In ogni caso il mezzo di alimentazione di riserva deve assicurare la portata d'acqua di completamento occorrente, in base al successivo art. 13, nel caso di arresto dell'apparecchio di maggiore portata del mezzo principale.

Art. 8.

Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, aventi una produzione massima complessiva di oltre 5 tonnellate orarie fino a 50 tonnellate orarie e funzionanti con combustibile polverizzato, liquido o gassoso, è ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata dal successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale, costituito da due apparecchi aventi ciascuno, rispettivamente, portata pari al 70% o al 60% della portata richiesta — a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica — nonché da un secondo mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente anche esso portata pari al 70% o al 60% della portata di acqua di alimentazione richiesta — a seconda che si tratti di generatori senza regolazione automatica o con regolazione automatica.

Art. 9.

Per i generatori o gruppi di generatori di vapore, di produzione massima complessiva fino a 5 tonnellate orarie, è ammesso, in luogo dei due mezzi di alimentazione della portata fissata al successivo art. 13, un mezzo di alimentazione principale costituito da due apparecchi, ciascuno di portata pari al 125% della portata dell'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, ed un mezzo di alimentazione secondario, normalmente tenuto di riserva, avente portata pari al 125% della portata di acqua di alimentazione.

Art. 10.

Pressione richiesta alla mandata dei mezzi di alimentazione

La pressione alla mandata dei mezzi di alimentazione deve essere scelta secondo quanto previsto al successivo art. 11, tra i seguenti valori:

a) per i generatori di vapore a circolazione naturale o controllata: alla pressione di esercizio del corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore o, in sua mancanza, alla pressione di bollo, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c) considerata al 100%, dovute a:

altezze resistenti statiche e cinetiche fra il mezzo di alimentazione e l'ingresso al generatore;

altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti interne del generatore comprese tra l'ingresso del generatore e la mezzeria del corpo cilindrico;

I valori della pressione devono essere aumentati per la condizione a) dell'art. 11, del 10% la pressione di esercizio nel corpo cilindrico del generatore dichiarata dal costruttore, oppure del 5% la pressione di bollo;

b) per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico:

alla pressione di apertura della prima valvola di sicurezza, vanno sommate le cadute di pressione, alla portata definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100%, dovute a:

altezze resistenti statiche e cinetiche fra mezzo di alimentazione ed ingresso al generatore;

altezze resistenti statiche e cinetiche delle parti del generatore comprese fra l'ingresso ed il punto dove sono installate le valvole di sicurezza.

Per la condizione a) dell'art. 11 la pressione di apertura della prima valvola di sicurezza deve essere maggiorata del 5%.

Art. 11.

Dimensionamento dei mezzi di alimentazione

Qualunque sia il numero degli apparecchi costituenti i due mezzi di alimentazione, il dimensionamento complessivo di ciascun mezzo deve essere determinato in base alla più severa delle seguenti condizioni:

a) portata come definita all'art. 1, lettera c), considerata al 100 %, con la pressione risultante dalla somma delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, maggiorata secondo quanto previsto al precedente art. 10;

b) portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13, con pressione risultante dalla somma, alla portata considerata, delle altezze resistenti e della pressione nel generatore di vapore, valutate con i criteri di cui al precedente art. 10 ma senza maggiorazioni.

Riportate le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) nel piano pressioni-portate, ciascuno dei due punti così ottenuto deve risultare non al di sopra della curva caratteristica relativa al mezzo considerato.

Art. 12.

Per i generatori di vapore con produzione massima fino a 50 tonnellate orarie, con sviluppo di tubazioni fra i mezzi di alimentazione ed il generatore non superiore a 60 metri e con velocità effettiva di flusso nella tubazione stessa non superiore a 2 metri al secondo è ammesso in deroga al precedente art. 11, il seguente dimensionamento: portata, secondo quanto stabilito al successivo art. 13 e pressione pari alla somma della pressione di bollo del generatore moltiplicata per 1,10 ed aumentata:

a) dell'altezza statica resistente;

b) di 1,5 atmosfera oppure di 0,5 atmosfera, a seconda che il generatore sia o non sia provvisto di regolatore automatico di livello.

Art. 13.

Portata di un mezzo di alimentazione

Produzione massima di vapore del generatore o del gruppo di generatori di vapore	Portata del mezzo di alimentazione principale in percentuale della portata d'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore	
	Se non esiste la regolazione automatica	Se esiste la regolazione automatica dell'acqua di alimentazione
A) Generatori di vapore a circolazione naturale o controllata:		
fino ad 1 t/h	200 %	200 %
oltre 1 t/h fino a 5 t/h	160 %	130 %
oltre 5 t/h fino a 50 t/h	125 %	115 %
oltre 50 t/h fino a 100 t/h	115 %	105 %
oltre 100 t/h fino a 400 t/h	non prevista	105 %
oltre 400 t/h	non prevista	100 %
B) Generatori di vapore ad attraversamento meccanico:		
fino ad 1 t/h	non prevista	110 %
oltre 1 t/h	non prevista	100 %

Art. 14.

Deroghe particolari

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione, può concedere deroghe all'applicazione delle presenti norme per installazioni di generatori di vapore o di liquidi surriscaldati, del tipo a fuoco diretto, che presentino problemi di alimentazione particolari.

Il decreto ministeriale di cui al precedente comma prescrive le garanzie e le condizioni sostitutive di sicurezza, necessarie.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 giugno 1966, n. 1209.**Estinzione delle Fondazioni « Fusinato » di Roma e di Padova.**

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le Fondazioni « Fusinato » di Roma e di Padova, erette in ente morale rispettivamente con i regi decreti 18 aprile 1920, n. 551, e 26 maggio 1932, n. 779, vengono estinte e la residua disponibilità patrimoniale viene devoluta all'Università di Padova per l'istituzione di un premio di studio « Fusinato ».

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1210.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Geltrude, in Bolzano.**

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bolzano, in data 15 dicembre 1965, integrato con dichiarazione del 12 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Geltrude, in Bolzano, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1211.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Foggia.**

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 16 luglio 1963, integrato con dichiarazione del 14 febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in Foggia.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1212.**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gerardo Maiella, in Copertino (Lecce).**

N. 1212. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 8 dicembre 1964, integrato con dichiarazione del 10 giugno 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gerardo Maiella, in Copertino (Lecce). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 1966, n. 1213.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria Ausiliatrice, nel comune di Domodossola (Novara).

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 25 dicembre 1956, integrato con postilla e dichiarazione del 1° febbraio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine Maria Ausiliatrice, in contrada « Piano di Vagna » del comune di Domodossola (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Donatello nel 5° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1965, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Donatello nel quinto centenario della morte;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di un valore, nel taglio da L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 30 per 40; formato stampa: mm. 27 x 37; quartino di cinquanta esemplari; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 20 milioni di esemplari; colori: quadricromia.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, rappresenta un particolare della quinta formella in rame delle dieci che ornano il basamento dell'Altare di Santo Antonio nella Basilica del Santo a Padova, raffigurante gli « Angeli cantori ». In una cornice a forma di elle che si distende fuori quadro sul lato sinistro e su quello di base del francobollo spiccano, su fondo giallo sporco, in caratteri chiaroscurati allungati, in basso, su due righe le diciture « 1386-1466 » e « DONATELLO »; sulla parte verticale le indicazioni « POSTE ITALIANE » e del valore.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Registro n. 79 Poste e tel., foglio n. 113

(213)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.

Aumento del numero delle Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1965.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, come risulta modificato dall'articolo 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 01/5997 del 26 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 297, con il quale sono state nominate le Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1965;

Riconosciuta la necessità di aumentare il numero delle Commissioni di perizia nominate con il decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1965 sono nominate, fino al 31 dicembre 1967, in aggiunta alle Commissioni di perizia di cui all'art. 1, punti a) e c) del decreto ministeriale n. 01/5997 del 26 agosto 1966, le seguenti Commissioni di perizia:

a) *Per i tabacchi di seme levante prodotti e lavorati nella circoscrizione della Direzione compartimentale di Lecce:*

IX Commissione di perizia:

Elicio dott. Biagio, direttore di stabilimento di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Papa dott. Pietro, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Serafini dott. Carlo Alberto, consigliere tecnico di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Martignano Salvatore, perito capo coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

b) *Per i tabacchi di altre varietà* (escluse le varietà di serne levante):

XXII Commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Caroselli dott. Mario, direttore di stabilimento di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Capaccioni dott. Antonio, direttore di stabilimento di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1^a classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

XXIII Commissione di perizia:

Ferrari dott. Luigi, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, direttore di stabilimento di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Milella dott. Vito, direttore di stabilimento di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Costa Renato, perito principale di 1^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1^a classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

Art. 2.

Per la valutazione, nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco citato nelle premesse, dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1965 è nominata, in aggiunta alle Commissioni superiori di perizia di cui all'art. 2, punto c) del decreto ministeriale n. 01/5997 del 26 agosto 1966, la seguente Commissione superiore di perizia:

Per i tabacchi di varietà non Levantine

V Commissione superiore di perizia:

Cocchia dott. Gastone, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Giovannella ing. Giuseppe, ispettore generale tecnico manifatture tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fedrizzi dott. Luciano, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Zannoni Dario, capo tecnico principale di 1^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

Art. 3.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espletteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli, sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

Resta immutata la spesa presunta già prevista con il decreto ministeriale n. 01/5997 del 26 agosto 1966 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 220*

(202)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone in comune di Perugia.

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1^o settembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di piazza d'Armi - S. Giuliana, la zona di Fontivegge e la zona di via E. Dal Pozzo-Cimitero, nel comune di Perugia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Perugia;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei fratelli Ennio e Brando Lana e della Società immobiliare « La Verbanella »;

Considerata l'opportunità di escludere dal vincolo la zona di Fontivegge;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che: 1) la zona di piazza d'Armi - S. Giuliana ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico godibile sia dalla terrazza pubblica di via L. Masi, sia dai molteplici punti di vista lungo le strade com-

prese nella zona stessa; 2) lo splendido quadro naturale che si stende sui colli ad oriente della città, costituente la zona di via E. Dal Pozzo - Cimitero, forma un complesso di notevole interesse pubblico godibile dai numerosi punti di belvedere siti nell'area medesima;

Decreta:

Le due zone del territorio del comune di Perugia di piazza d'Armi - S. Giuliana e di via E. Dal Pozzo - Cimitero hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono:

1) *Zona di piazza d'Armi - S. Giuliana*: compresa tra la via Fiorenzo di Lorenzo (fino a Porta Eburnea), la via Ascanio della Corgna (fino all'incrocio di via F.lli Pellas con la via XX Settembre), la via XX Settembre, la via della Pescara, la via delle Fonti Coperte, la via F.lli Pellas, la via Fiume, la piazza Garibaldi, la via Luigi Masi e la via pedonale che discende da via Luigi Masi e si riconnette a via Fiorenzo di Lorenzo, a lato del palazzo della questura;

2) *Zona di via Dal Pozzo - Cimitero*: descritta nei fogli catastali del comune di Perugia 256, 255 e 238 tutti per intero, 257 per la parte a monte della strada ex statale 3-bis fra ponte S. Giovanni e ponte Valleceppi 235 per la parte a valle di via A. Bonacci Brunamonti, e 236 (per le parti comprese tra il limite del foglio 235 a ovest, la via del Giochetto, la strada vicinale di Favarone fino alle particelle catastali 114, 112, 28 e 27 escluse, la via Eugubina e i limiti est e sud del foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Perugia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta* l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza ai monumenti comunicherà al *Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 dicembre 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Perugia

Verbale n. 28

Oggi 1° settembre 1965 a ore 16,30, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COMUNE DI PERUGIA - Proposta di vincolo panoramico della zona di piazza d'Armi - S. Giuliana e della zona di via E. Dal Pozzo - Cimitero;

(Omissis).

Il presidente sig.ra Alba Buitoni Gatteschi, riferisce di aver esperito appositi accurati sopralluoghi, richiesti dai sindaci dei Comuni interessati, assieme al prof. Lilli e l'avv. Mazza nelle diverse località; propone ed illustra quindi la necessità di ampliare i vincoli panoramici già proposti o esistenti nei comuni di Perugia, Panicale, Tuoro, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno:

1) La Commissione, presente l'assessore all'urbanistica ingegner dott. Mario Serra, del comune di Perugia, delegato dal sindaco con nota 28 agosto prende in esame la proposta di tutela delle zone di piazza d'Armi - S. Giuliana e a valle di queste nella città di Perugia, zone che offrono importanti e molteplici vedute dalla terrazza panoramica di via Luigi Masi e dalle varie strade comprese nella zona sul quadro naturale e tradizionale formato dalle colline dell'orizzonte ed in primo piano dal complesso di S. Giuliana e dalla vegetazione circostante.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia, considerato che la zona compresa tra la via Fiorenzo di Lorenzo (fino a Porta Eburnea), la via Ascanio della Corgna (fino all'incrocio di via F.lli Pellas con la via XX Settembre), la via XX Settembre, la via della Pescara, la via delle Fonti Coperte, la via F.lli Pellas, la via Fiume, la piazza Garibaldi, la via Luigi Masi e la via pedonale che discende da via Luigi Masi e si riconnette a via Fiorenzo di Lorenzo, a lato del Palazzo della Questura, come risulta anche dalla planimetria allegata, costituisce un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico, godibile sia dalla terrazza pubblica di via L. Masi, sia dai molteplici punti di vista lungo le strade comprese nella zona sopra descritta;

all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio del comune di Perugia compresa nei limiti sopradescritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

La Commissione prende quindi in esame il problema della tutela della zona a valle della via XX Settembre compresa nel foglio catastale del comune di Perugia n. 252, limitata a monte dalla via stessa nel tratto fra il fosso della Pescara e la strada del Bucaccio, dalla strada del Bucaccio fino alla piazzetta della Fonte di Vegio, per proseguire lungo il limite delle particelle 80 e 435 comprese la via Canali, i limiti delle particelle 174, 172 e 176 compresi, fino alla strada comunale del Campo di Marte, seguendola poi fino all'incrocio con il fosso della Pescara fra le particelle 252 e 253, e risalire lungo il fosso stesso fino a via XX Settembre, come anche delimitato in rosso nella planimetria allegata. La zona sopradescritta costituisce un insieme di valore panoramico per la veduta godibile dalla via XX Settembre verso la collina di Prepo.

La Commissione all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona come sopra delimitata venga sottoposta a vincolo panoramico.

La Commissione prende poi in esame la splendida zona panoramica e paesistica che si stende sui colli a oriente della città, sottostanti la zona di Monterone, e descritti nei fogli catastali del comune di Perugia 256, 255 e 238 tutti per intero, 257 per la parte a monte della strada ex-statale 3-bis fra Ponte S. Giovanni e Ponte Valleceppi, 235 per la parte a valle di via A. Bonacci Brunamonti, e 236 (quest'ultimo per le parti comprese tra il limite del foglio 235 a ovest, la via del Giochetto, la strada vicinale di Favarone fino alle particelle catastali 114, 112, 28 e 27 escluse, la via Eugubina e i limiti est e sud del foglio. Per i fogli 235, 236 e 257; i limiti sono indicati con linea rossa.

La zona sopra indicata costituisce un insieme di alto valore panoramico e paesistico godibile dai molteplici punti di vista di via A. Bonacci Brunamonti, piazzale di Monteluca, via Eugubina, via E. dal Pozzo, e le strade di Casaglia e la strada fra ponte S. Giovanni e ponte Valleceppi: la Commissione all'unanimità propone che la vasta zona come sopra descritta sia sottoposta alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4.

(Omissis).

La seduta è tolta alle ore 19.00.

Il presidente: BUITONI

Il segretario: D'ARIENZO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1966.

Trasferimento di crediti dall'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli Enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Ente economico della viticoltura sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Ente economico della viticoltura è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Versino Aldo - canoni attivi sub-affitto Tribunale Roma - atto di citazione in riassunzione del 1958 .	L. 4.292.420
2) Petrucci Eraldo - canoni attivi sub-affitto - Tribunale Roma - atto di citazione in riassunzione del 1958	» 1.469.240
3) Erario - valori mobiliari ex U.N. S.A. bloccati A.M.G.	» 346.320
Totale	L. 6.107.980

Decreta:

I sopraelencati crediti dell'Ente economico della viticoltura, in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 6.107.980 (seimilionicentosestemilanovecentottanta) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 20 dicembre 1966

(9)

Il Ministro: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Nomina di un componente la segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'Emilia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 7557 del 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la nota n. 28512 del 3 settembre 1966, con la quale il Provveditore alle opere pubbliche di Bologna ha segnalato la necessità di integrare con un altro elemento il personale di coordinamento della segreteria della Commissione stessa, designando all'uopo il nominativo dell'archivista capo Floriano Stolfi, in servizio presso detto Provveditorato;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta so-

Decreta:

Il sig. Floriano Stolfi, archivista capo, in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna è chiamato a far parte del personale di segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(110)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente la segreteria della Commissione regionale di vigilanza per il Molise per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 3017 in data 13 maggio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Molise la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera 17 novembre 1966, n. 8487, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Campobasso ha chiamato a far parte del personale di segreteria della predetta Commissione il primo assistente Antonio Armagno, in sostituzione dell'archivista Vittorio Feroce, trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Antonio Armagno, primo archivista in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Campobasso, è chiamato a far parte del personale di segreteria della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Molise, in sostituzione del sig. Vittorio Feroce, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(108)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Nomina dei componenti della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della Borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Genova;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

La Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1967 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Molinari comm. dott. Rino, Gasparini comm. dottor Mario, Dellepiane cav. Giuseppe, Cambiaso dott. Giuseppe e Anfossi dott. Carlo.

Membri supplenti:

Tuo dott. Tullio Piero, Silva dott. Alfonso e Bosch rag. Gaetano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(204)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1966.

Caratteristiche degli zolfi greggi per l'esercizio finanziario 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649;

Sulla proposta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche degli zolfi grezzi compresi in ciascuna delle categorie indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1957, n. 649, sono, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, le seguenti:

zolfi gialli: colore giallo citrino omogeneo e tenore in zolfo non inferiore al 99,50 % per la qualità extra; colore giallo e tenore in zolfo non inferiore al 99 % per la qualità comune;

zolfi bruni: tenore in zolfo non inferiore al 99,50 % per gli zolfi bruni tipo Marche-Romagna, non inferiore al 98 % per gli zolfi bruni di prima scelta e non inferiore al 96 % per gli zolfi bruni di seconda scelta;

concentrati di zolfo: tenore in zolfo non inferiore al 75 % (sul secco), umidità non superiore al 15 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati umidi; tenore in zolfo non inferiore al 60 % (sul secco), umidità non superiore al 3 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati secchi; tenore in zolfo non inferiore al 75 % e sostanze bituminose non superiori allo 0,50 % per i concentrati fusi.

Roma, addì 31 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(274)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Ambra I », con sede in Roma.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza pronunciata in data 25 ottobre 1966 dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti della Società cooperativa edilizia « Ambra I », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'Ente predetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edilizia « Ambra I », con sede in Roma, costituita in data 28 ottobre 1963 per rogito dott. Vincenzo Salerno, coadiutore del notaio Salvatore Albano, rep. 88327, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Vincenzo Sammartino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: BOSCO

(276)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Marcianise di 2° categoria, con sede in Marcianise (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 57 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2° categoria, con sede in Marcianise (Caserta), e lo stesso è posto in gestione straordinaria, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 4 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1967:

Guglielmi Massimo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Mangiapane Giuseppe, notaio residente nel comune di Calzocorte, distretto notarile di Bergamo;

Morini Giuseppe, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma;

Russo Maria Antonia, notaio residente nel comune di Loro, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Roma;

Giambelluca Giuseppe, notaio residente nel comune di Tortona, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Roma;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Nuoro, è trasferito nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia.

(156)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Roma

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1966, n. 2048, è stato approvato il piano esecutivo planivolumetrico per il comprensorio Casal de' Pazzi-Nomentano in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(164)

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Valenza (Alessandria) relativo alla località Fogliabellina.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1967, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 1, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Valenza relativo alla località Fogliabellina.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termine degli articoli 10 e 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(280)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1966, registro n. 12 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 290, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto, in data 5 agosto 1964, dal sig. Sileoni Vincenzo, avverso il mancato inquadramento tra i salariati temporanei dello Stato, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

(216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Psicologia dell'età evolutiva » e della cattedra di « Lingua e letteratura latina » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Psicologia dell'età evolutiva (convenzionata);

2) Lingua e letteratura latina, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(417)

Vacanza della cattedra di « Urbanistica » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di « Urbanistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(418)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Bruno Mezzacapo, nato a Capranica (Viterbo) il 20 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli dall'Università di Roma il 14 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Edmondo Guarinieri, nato a Roma il 27 gennaio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di Chimico, rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 febbraio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Lucio De Feo, nato ad Avellino il 12 novembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, rilasciatogli dall'Università di Napoli il 24 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Giuseppe Sarti, nato a Foggia il 23 maggio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di Veterinario, rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 6 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	625,15	625,15	625,15	625,15	625,13	625,15	625,15	625,15	625,15	625,15
\$ Can.	578,59	578,50	578,75	578,70	578,30	578,50	578,70	578,70	578,50	578,75
Fr. Sv.	144,44	144,38	144,37	144,375	144,35	144,45	144,3850	144,375	144,45	144,38
Kr. D.	90,44	90,43	90,38	90,435	90,45	90,43	90,4350	90,435	90,43	90,43
Kr. N.	87,37	87,37	87,36	87,395	87,50	87,37	87,39	87,395	87,37	87,37
Kr. Sv.	120,86	120,94	120,92	120,945	120,95	120,89	120,94	120,945	120,89	120,93
Fol.	172,98	172,92	172,93	172,935	173 —	172,91	172,93	172,935	172,91	172,92
Fr. B.	12,49	12,49	12,4850	12,49375	12,49	12,49	12,4895	12,49375	12,49	12,49
Franco francese	126,31	126,27	126,24	126,31	126,30	126,32	126,3150	126,31	126,32	126,28
Lst.	1743,82	1744,45	1744,70	1744,50	1744,25	1743,80	1744,55	1744,50	1743,80	1744,50
Dm. occ.	157,15	157,14	157,17	157,175	157,12	157,17	157,1775	157,175	157,17	157,15
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,18	24,1675	24,10	24,17	24,1750	24,1675	24,17	24,17
Escudo Port.	21,74	21,25	21,75	21,76	21,75	21,75	21,75	21,76	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4335	10,43	10,43	10,4325	10,4335	10,43	10,43

Media dei titoli del 16 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103 —	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,80	» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35	» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65	» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,025	» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35	» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275	» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA***UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI****Cambi medi del 16 gennaio 1967**

1 Dollaro USA	625,15	1 Franco belga	12,492
1 Dollaro canadese	578,70	1 Franco francese	126,312
1 Franco svizzero	144,38	1 Lira sterlina	1744,525
1 Corona danese	90,435	1 Marco germanico	157,176
1 Corona norvegese	87,392	1 Scellino austriaco	24,171
1 Corona svedese	120,942	1 Escudo Port.	21,755
1 Fiorino olandese	172,932	1 Peseta Sp.	10,433

MINISTERO DELLA DIFESA**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1966, registro n. 58 Difesa-Esercito, foglio n. 129, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dall'ex militarizzato Guido Mediolani avverso il negato riconoscimento della qualifica di militarizzato, è stato parzialmente accolto.

(246)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2° categoria, con sede in Marcianise (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 4 gennaio 1967, con il quale sono stati sciolti gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2° categoria, con sede in Marcianise (Caserta) e lo stesso è stato posto in gestione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'Amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Michele Accinni è nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Marcianise, di 2° categoria, con sede in Marcianise (Caserta), ed i signori avv. Gaetano Scognamiglio, avv. Ferdinando De Francisicis e Luca Marzano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1967

Il Governatore: CARLI

(432)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di vice referendario stenografo.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 22 dicembre 1966, n. 2164, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva con la qualifica di vice referendario stenografo;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 20 dicembre 1966;

Visti gli articoli 2, 4 e 22 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per cinque posti di vice referendario stenografo della Camera è così costituita:

Presidente:

On.le prof. Paolo Rossi, Vice Presidente della Camera.

Componenti:

On.le Davide Lajolo, Deputato questore;

On.le dott. Agostino Bignardi, Deputato segretario;

On.le dott. Renzo Franzo, Deputato segretario;

Dott. Francesco Cosentino, Segretario generale;

Dott. Amedeo Martinelli, Consigliere capo servizio ad interim del personale;

Dott. Manlio Rossi, Consigliere capo servizio dei resoconti;

Dott. Giulio Anzilotti, Consigliere capo servizio dell'Amministrazione e Provveditorato.

Alla Commissione predetta possono essere aggregati esperti per le prove facoltative di lingue straniere.

La segreteria della Commissione è affidata al dott. Agostino Marroni, primo referendario e al dott. Paolo De Stefano, vice referendario.

Roma, addì 1° gennaio 1967

Il Presidente: **BUCCIARELLI DUCCI**

Il Segretario generale: **COSENTINO**

(411)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1967 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1967.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 11 maggio 1967 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per la Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'Ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimerdiane:

12 giugno 1967 ricorso per cassazione in materia civile;

14 giugno 1967 ricorso per cassazione in materia penale;

16 giugno 1967 ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Registro n. 40 Grazia e giustizia, foglio n. 206*

(310)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1966;

Letta la nota 22 novembre 1966, n. 1061-66, del presidente della Corte di appello di Milano, il quale informa che il componente supplente di quella Commissione prof. Biondo Biondi è deceduto, e propone che, in sua sostituzione, sia nominato il prof. Alberto Crespi, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il prof. Alberto Crespi, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Biondo Biondi.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1966
Registro n. 41 Grazia e giustizia, foglio n. 16*

(309)

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 1966, n. 204, avranno luogo presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, nei giorni 3, 4 febbraio 1967 con inizio alle ore 8,30.

(433)

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Concorsi pubblici, per esami, a quattordici posti di consigliere; ad un posto di ingegnere di 2° classe; ad un posto di medico di 2° classe; a quattro posti di segretario di 3° classe; ed a tredici posti di economo di 3° classe, presso l'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Sono indetti, nei ruoli delle categorie direttiva e di concetto del personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, i seguenti concorsi per esami:

1) Categoria direttiva:

a quattordici posti di consigliere - ruolo amministrativo - riservato a laureati in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

ad un posto di ingegnere di 2° classe - ruolo tecnico - riservato a laureati in ingegneria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;

ad un posto di medico di 2° classe - ruolo sanitario - riservato a laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale;

2) Categoria di concetto:

a quattro posti di segretario di 3° classe - ruolo amministrativo - riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale;

a tredici posti di economo di 3° classe - ruolo economi - riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica, o di maturità scientifica, o di geometra, o di ragioniere e perito commerciale.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui sopra coloro che, oltre ad essere muniti del titolo di studio richiesto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite massimo di età appresso indicate;

3) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

4) buona condotta civile e morale;

5) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tutti gli altri requisiti, oltre che a tale data, debbono essere posseduti anche a quella di presentazione dei documenti di cui al successivo art. 9.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al terzo comma, è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

B) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

3) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

4) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

5) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

6) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

7) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

8) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

9) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

10) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

11) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

12) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

13) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306);

14) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

15) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

C) a trentanove anni:

1) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

2) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno 7 figli viventi (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvo i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

D) a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

E) a cinquantacinque anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politiche verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 dicembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni, o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquisitato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella «A» annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella «B» annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella «B» annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

4) per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui alle lettere A) e B), che precedono, si cumulano tra loro e con quelli indicati alla lettera C), purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

F) Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano impiegati di ruolo

dell'Opera Nazionale Pensionati d'Italia, nonchè per i candidati trattenuti in servizio alle dipendenze dell'Opera medesima come personale straordinario ai sensi dell'art. 98 del Regolamento organico.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire in piego raccomandato, alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - Viale Giulio Cesare, 31, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alla sede dell'Opera, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Parimenti non saranno ammessi ai concorsi quegli aspiranti che - anche se in tempo utile - avranno presentato le relative domande agli Uffici postali o ad altre Amministrazioni diverse dall'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Opera.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevezione del suddetto limite);

c) la residenza attuale nonchè quella precedente nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se hanno riportato condanne penali o se vi siano procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. In caso affermativo dovranno essere fornite le relative indicazioni;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) se sono stati alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni. In caso affermativo dovranno indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

m) i candidati che partecipano al concorso per Economo di 3^a classe dovranno altresì dichiarare il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale per i pensionati di Italia è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma o l'autenticazione da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate comporterà l'esclusione dal concorso.

Saranno, altresì, esclusi dal concorso gli aspiranti che, nella compilazione della domanda, avranno ommesso di fornire alcuna delle indicazioni elencate nel presente articolo.

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi; in caso contrario, la domanda verrà considerata valida solo per il primo concorso indicato nella domanda medesima.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento del presidente dell'Opera.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato - non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse - ai candidati ammessi ai concorsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo di lettera raccomandata.

Per i candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale la comunicazione di cui al precedente comma conterrà anche la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami comprenderanno le prove di cui ai programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate:

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria direttiva otto ore di tempo;

ai candidati che partecipano ai concorsi per la categoria di concetto sei ore di tempo.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate, con deliberazione motivata, dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Opera.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale, Ufficio II - Viale Giulio Cesare, 31, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni, dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio, e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi, mutilati e invalidi del lavoro, orfani e vedove dei caduti sul lavoro).

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi, e degli idonei oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino dell'Opera.

Di detta pubblicazione verrà data notizia, entro venti giorni, all'interessato, con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Opera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati che non siano risultati idonei.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei mutilati e invalidi per servizio e loro congiunti, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei mutilati e invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, gli interessati dovranno produrre, nei limiti e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio aggiornati in bollo da L. 400;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1962, n. 1298)) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio produrranno una dichiarazione su carta bollata da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera c) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera e), nonché le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) le vedove di guerra dovranno esibire l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono; e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

p) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, su carta da bollo da L. 400;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data recente su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi;

v) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

z) i mutilati e gli invalidi del lavoro, e gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel rispettivo elenco, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare alla Direzione generale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia - Servizio AA. GG. e personale, Ufficio II, viale Giulio Cesare, 31, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da notaio, cancelliere o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute su diplomi originali o certificati di studio debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, in bollo da L. 400.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I candidati mutilati ed invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato rispettivamente dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori da parte di un sanitario di sua fiducia;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali di Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dovranno produrre soltanto il titolo di studio richiesto, sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti dell'Opera nazionale pensionati d'Italia in qualità di impiegati straordinari ai sensi dell'art. 98 del regolamento organico dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente primo comma e, qualora non l'abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio ed il prescritto documento militare di cui al n. 7) del precedente primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, ed in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigeni dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova nella qualifica specificata, per ciascun concorso, nell'art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso per la categoria direttiva e di un quinto per la categoria di concetto.

I candidati, che conseguita la nomina in prova, non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decadono dalla nomina.

La nomina in prova dell'impiegato che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data stabilita, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei candidati, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al ter-

mine del periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono soggetti al periodo di prova anche gli impiegati di ruolo dell'Opera che — in seguito ai concorsi di cui al presente bando — passino alla qualifica iniziale di una categoria superiore.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale dei ruoli e delle categorie di rispettiva appartenenza e cioè il sottoindicato stipendio mensile lordo per tredici mensilità l'anno, nonché le eventuali quote di aggiunta di famiglia nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale:

Consigliere	L. 115.500
Ingegnere di 2 ^a classe	» 147.000
Medico di 2 ^a classe	» 147.000
Segretario di 3 ^a classe	» 99.750
Economo di 3 ^a classe	» 99.750

Sarà, altresì, corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Inoltre, ai candidati nominati nelle qualifiche di ingegnere di 2^a classe e di medico di 2^a classe sarà attribuita, per i soli mesi di effettivo servizio, una speciale indennità nella misura lorda mensile di L. 15.000.

Art. 13.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo provvedimento del presidente dell'Opera, previa delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale dell'Opera e — ove applicabili — quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il presidente: ON. ROBERTO CUZZANITI

ALLEGATO A

Schema della domanda di partecipazione ai concorsi (da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Coloro che intendano partecipare a più di un concorso dovranno far pervenire una domanda per ciascuno di essi.

Alla Direzione generale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia - Servizio affari generali e personale - Ufficio II - Viale Giulio Cesare n. 31 - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di) il giorno residente in (1) (provincia di) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a (2) .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito il diploma di in data (3) presso (4)

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

(I candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati

minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

e) con riguardo agli obblighi militari, di essere nella seguente posizione (secondo i casi: aver prestato servizio militare di leva; essere attualmente in servizio militare presso; non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni (specificare quali) dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Si impegna inoltre (solo per coloro che concorrono alla qualifica di economo di 3^a classe) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione presso le case di riposo dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Opera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (5))

(1) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(2) Consigliere, o ingegnere di 2^a classe, o medico di 2^a classe, o segretario di 3^a classe, o economo di 3^a classe.

(3) Indicare giorno, mese ed anno.

(4) Indicare l'Università o Istituto ed il relativo indirizzo.

(5) Per i dipendenti dell'Opera la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Non saranno ammessi al concorso in candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione, o risulti autenticata da autorità diverse da quelle indicate.

ALLEGATO B

PROGRAMMI DI ESAMI

CONCORSO A QUATTORDICI POSTI DI CONSIGLIERE
NEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELLA CATEGORIA DIRETTIVA

Prove scritte

- Diritto amministrativo e diritto privato (civile e commerciale);
- Diritto del lavoro e legislazione sociale.

Prova orale

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

- Economia politica;
- Diritto costituzionale;
- Elementi di contabilità dello Stato.

ALLEGATO C

CONCORSO AD UN POSTO DI INGEGNERE DI 2^a CLASSE
NEL RUOLO TECNICO DELLA CATEGORIA DIRETTIVA

Prove scritte

- compilazione di un progetto edilizio, relativo ad una delle seguenti categorie di edifici: Case di riposo per anziani, ospedali, case di abitazione, uffici; con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una dettagliata relazione;

b) compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica o di elettrotecnica, relativo ad edifici civili completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione.

Prova orale

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

- c) architettura tecnica con particolare riguardo ai caratteri ed ai requisiti di legge degli edifici per comunità;
- d) scienza delle costruzioni in ogni applicazione per la calcolazione delle strutture degli edifici, l'indagine ed i criteri di restauro per i dissesti edilizi;
- e) resistenza dei terreni e fondazioni;
- f) tecnologia dei materiali da costruzione con particolare riguardo a quelli di impiego negli edifici per comunità;
- g) termotecnica, idraulica, elettrotecnica, illuminotecnica, nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti degli edifici civili;
- h) impianti tecnologici negli edifici per comunità (termici, idraulici, igienico-sanitari, elettrici, elevatori, cucine, ecc.);
- i) elementi di tecnologia dei materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici degli edifici civili;
- l) condotta degli appalti di opere pubbliche e legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla direzione e contabilità dei lavori eseguiti per conto dello Stato;
- m) nozioni di estimo civile.

ALLEGATO D

CONCORSO AD UN POSTO DI MEDICO DI 2ª CLASSE
NEL RUOLO SANITARIO DELLA CATEGORIA DIRETTIVA

Prove scritte

- a) patologia medica o chirurgica;
- b) igiene e profilassi, con particolare riguardo alla vita di comunità.

Prova orale

La prova orale, oltre che sugli argomenti di cui alle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

- c) legislazione sanitaria: l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria centrale e periferica; la legislazione sanitaria con particolare riguardo ai settori previdenziale ed assistenziale; l'ONPI: struttura, organizzazione e compiti istituzionali;
- d) deontologia: la posizione del medico nel quadro della protezione sociale; etica professionale; segreto e responsabilità professionali;
- e) elementi di medicina legale e delle assicurazioni: la malattia dal punto di vista biologico, medico-legale ed assicurativo; l'accertamento diagnostico; il referto medico; i concetti di infermità, cronicità, convalescenza, nonché quelli di invalidità ed incapacità; le malattie specifiche delle vecchie;
- f) elementi di medicina sociale: concetti di medicina sociale, di medicina preventiva e di medicina riabilitativa; fattori socio-ambientali come causa di malattia; la medicina scolastica; aspetti sociali delle seguenti malattie: diabete, tumori, reumatismo, malattie cardiovascolari, stati disendocrini e dismetabolici, tossicomanie, le malattie mentali; l'educazione sanitaria: finalità, possibilità e metodi;
- g) elementi di statistica sanitaria e di demografia: nozioni elementari di metodologia; rilevazione dei fenomeni; analisi statistica, elaborazione, classificazione, sistemazione dei dati; rappresentazioni grafiche; studio statistico dei fenomeni di natalità, morbosità e mortalità; tavole; indici; classificazione delle malattie e nomenclatura nosologica; movimento della popolazione, censimento, studio della composizione e struttura della popolazione; invecchiamento demografico.

ALLEGATO E

CONCORSO A QUATTRO POSTI DI SEGRETARIO DI 3ª CLASSE
NEL RUOLO AMMINISTRATIVO DELLA CATEGORIA DI CONCETTO

Prove scritte

- a) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale:
Il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro; diritti e obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disci-

plina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

- b) Nozioni di ordinamento amministrativo:

Principi della organizzazione amministrativa; ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri; organi interni dei Ministeri; le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune - Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

- c) Nozioni di contabilità dello Stato:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario, competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

ALLEGATO F

CONCORSO A TREDICI POSTI DI ECONOMO DI 3ª CLASSE
NEL RUOLO ECONOMI DELLA CATEGORIA DI CONCETTO

Prove scritte

- a) Nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale:

Il rapporto di lavoro, le fonti del rapporto di lavoro; costituzione del rapporto di lavoro, diritti e obblighi delle parti, estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro, avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile, disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

La previdenza sociale; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari, integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione.

- b) Nozioni di ordinamento amministrativo:

Principi della organizzazione amministrativa, ordinamento amministrativo dello Stato italiano. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato; i Ministeri, organi interni dei Ministeri,

le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, sua composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo; cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa, la Provincia come circoscrizione amministrativa (il Prefetto e gli organi della Provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali dell'Amministrazione governativa.

L'Amministrazione indiretta dello Stato: la Regione, la Provincia, il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:

c) Nozioni di contabilità dello Stato:

Il bilancio dello Stato. Anno finanziario; esercizio finanziario, competenze e residui. Il bilancio rispetto al tempo (il bilancio preventivo, gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, il bilancio consuntivo) e rispetto al contenuto (bilancio di competenza; bilancio di cassa). Classificazione delle entrate e delle spese (entrate e spese ordinarie e straordinarie; effettive e per movimento di capitali). Pareggio, avanzo e disavanzo (effettivo e reale). Le spese dello Stato. La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria. Le fasi amministrative delle spese. I sistemi di pagamento delle spese: mandati, ruoli di spese fisse, ordini di accreditamento. I contratti della pubblica Amministrazione: generalità.

d) Nozioni di economia politica:

Contenuto della scienza economica. Concetti generali sui bisogni e beni e sulla utilità. Scambio dei beni e teoria della domanda e della offerta. Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa. Impresa e imprenditore. Costi di produzione, determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza e in regime di monopolio. Concetti generali sul profitto, sulla rendita, sul salario e l'interesse. Nozioni generali sulla moneta, sulla organizzazione delle banche e degli istituti di credito.

e) Elementi di computisteria:

Calcoli percentuali. Interesse e sconto. Misure. Riparti. Monete e cambio. Fondi pubblici e privati. Annualità. Prestiti con obbligazioni. Conti correnti. Scritture elementari contabili.

(10430)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto ministeriale 4 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1966 (registro n. 29, foglio n. 7), con il quale è stato indetto un concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, nei termini previsti dal bando, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli al posto di ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione.

Esso è riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei Conservatori di musica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, firmate dagli aspiranti e redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) relazione illustrativa documentata dell'attività amministrativa e musicale svolta e della carriera percorsa dal candidato, in cinque esemplari firmati;

2) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dal competente ufficio del Ministero, di data non anteriore a quella del presente decreto;

3) titoli di studio, scientifici, didattici ed artistici, lavori, pubblicazioni e ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Non è ammessa la presentazione di manoscritti o dattiloscritti. Alla domanda dovrà essere allegato, in cinque copie, un elenco dei titoli presentati, firmato dall'interessato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso altre Amministrazioni o altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta come segue: un professore di Università, un funzionario di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tre esperti in materia musicale a scelta del Ministro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

La Commissione esaminatrice nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti, nonché il minimo punteggio costituente titolo per l'assunzione.

Art. 6.

Nella graduatoria di merito, da approvare con decreto ministeriale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno inclusi, nell'ordine del punteggio riportato, oltre il vincitore, coloro che, avendo raggiunto la votazione minima prestabilita dalla Commissione giudicatrice, possono essere nominati in surrogà del vincitore decaduto o rinunciatario, nel termine di sei mesi, dall'approvazione della graduatoria stessa.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Art. 7.

Il concorrente collocato utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa dovrà presentare o far pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi, divisione 2ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dall'Ispettorato per l'istruzione artistica, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 387, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni al lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, per accertare la sua idoneità fisica all'impiego per il quale concorre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1966

Registro n. 107 Pubblica istruzione, foglio n. 358

(311)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966, registro n. 59, foglio n. 73, avranno luogo in Roma, nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 febbraio 1967, alle ore 7,45, nelle sedi appresso indicate:

Scuola media statale « E. De Nicola », viale C. T. Odescalchi, 75; dal candidato Abrardi Riccardo al candidato Cristini Giuseppe;

Scuola media statale « Virgilio », via Giulia, 24; dal candidato Cristofano Michele al candidato Gallucci Mario e per tutti i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero;

Scuola media statale « Col di Lana », via Col di Lana, 5; dal candidato Galluccio Nicola al candidato Pecoraro Attilio;

Scuola media statale « A. Manzoni », via B. Bricci, 8; dal candidato Pecoraro Vincenza nata Guastella al candidato Zuroli Aurelio.

(291)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di fabbro fucinatore e forgiatore di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II - del 15 dicembre 1966, n. 50, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1966, registro n. 94, foglio n. 19, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a due posti di fabbro fucinatore e forgiatore di 3ª categoria, nel ruolo degli operai della Amministrazione delle antichità e belle arti.

(292)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 dicembre 1966 pubblica il decreto ministeriale 19 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre stesso anno, registro n. 26, foglio n. 343, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1965.

(142)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9384, del 28 giugno 1966, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso ad undici posti di ostetrica condotta indetto con decreto del medico provinciale n. 1813 del 4 febbraio 1965;

Atteso che l'ostetrica Maria Guadagno, dichiarata vincitrice della condotta di Capua ha rinunciato alla nomina della condotta medesima;

Considerato che le ostetriche Angelina Marchetti ed Anna Morgillo, rispettivamente interpellate, hanno rinunciato esplicitamente alla condotta in parola;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 9288 del 28 giugno 1966, nonché l'ordine di preferenza delle sedi indicate sulle domande di ammissione, dalle candidate che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9384 del 28 giugno 1966, è apportata la seguente modifica:

L'ostetrica Chiarina Ruggiero, viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Capua, in luogo dell'ostetrica Anna Morgillo, esplicitamente rinunciataria della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 29 dicembre 1966

Il medico provinciale: GAVIANO

(194)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2606 del 18 luglio 1966, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma, e n. 2606-bis del 27 ottobre 1966, relativo alla variante della graduatoria dei vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Tommaso Marvasi, vincitore della condotta medica del comune di Bedonia, ha rinunciato alla assegnazione di detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 2606 del 18 luglio 1966;

Atteso che, per quanto sopra precisato, il dott. Gianfranco Gandi, che segue in graduatoria, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Bedonia, indicata dal medesimo come prima in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, rinunciando, nel contempo, alla titolarità della condotta medica del comune di Monchio delle Corti precedentemente accettata, e che il dottor Giancarlo Raballo, che segue il dott. Gianfranco Gandi nella graduatoria degli idonei, ha dichiarato di accettare la condotta medica del comune di Monchio delle Corti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 2606-bis del 27 ottobre 1966, il dott. Gianfranco Gandi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Bedonia in sostituzione del dott. Tommaso Marvasi, rinunciatario, ed il dott. Giancarlo Raballo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Monchio delle Corti per le ragioni in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Monchio delle Corti e di Bedonia.

Parma, addì 16 dicembre 1966

(143)

Il medico provinciale: SIGGIA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

**Graduatoria generale del concorso a posti di
veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 15791 in data 31 dicembre 1963, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963:

1. Ragni Mario	punti 71,908
2. Oreggia Ruggero	» 67,017
3. Sturari Pier Luigi	» 64,764
4. Aggeri Mario	» 62,772
5. Moschietto Arturo	» 60,084
6. Debernardi Pier Paolo	» 58,809
7. Boero Pierino	» 56,256
8. Galliano Michelino	» 54,222
9. Rovaglia Vittorio	» 52,794
10. Maglione Avellino (coniugato)	» 52,000
11. Barale Gilberto Mauro (celibe)	» 52,000
12. Gazzola Agostino	» 49,000
13. Robaldo Antonio	» 42,296
14. Mongiardini Paolo Carlo	» 42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunci legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 31 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4038 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Ragni Mario: Pianezza-Alpignano-Casalette-Givoletto-La Casa-San Gillio-Val della Torre;

Oreggia Ruggero: Brusasco-Brozolo-Cavagnolo-Verrua Savoia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunci legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 31 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(196)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore